Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 8 maggio 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 116 DELL'8 MAGGIO 1968:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1967, n. **1501**.

Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 marzo 1968, n. 533.

Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Lagos il 16 luglio 1966 e degli atti connessi relativi alla Associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Nigeria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Nigeria, firmati a Lagos il 16 luglio 1966:

a) Accordo che crea l'Associazione tra la Comunità economica europea e la Nigeria, con Protocolli allegati ed atto finale;

b) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alla procedura da seguire per l'applicazione dell'accordo che crea l'Associazione tra la Comunità economica europea e la Nigeria.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità agli articoli 31 e 9 degli accordi di cui alle lettere *a*) e *b*) dello stesso articolo.

Art. 3.

Il Governo è autorizzato, fino alla scadenza prevista dall'articolo 32 dell'Accordo di associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principî direttivi contenuti negli accordi indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli accordi stessi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — TAVIANI — REALE — PIERACCINI — PRETI — COLOMBO — RESTIVO — ANDREOTTI — TOLLOY — BO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Nigeria e documenti allegati.

PREAMBOLO

Sua Maestà il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il Presidente della Repubblica Francesce, Il Presidente della Repubblica Italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato il Trattato ed i cui Stati sono in appresso denominati gli Stati membri, e

Il Consiglio della Comunità Economica Europea, in appresso denominata la Comunità
da una parte,

Il Capo del Governo militare nazionale della Repubblica della Nigeria e Comandante supremo delle Forze Armate, il cui Stato è in appresso denominato la Nigeria, dall'altra,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Prendendo in considerazione la dichiarazione d'intenzioni degli Stati membri in occasione della firma della Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità,

Desiderando manifestare la reciproca volontà di mantenere e rafforzare le loro relazioni amichevoli nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite,

Solleciti di contribuire allo sviluppo della cooperazione e degli scambi interafricani, nonchè delle relazioni economiche internazionali.

Hanno deciso di concludere un Accordo che crei una Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica della Nigeria, in conformità dell'articolo 238 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maesà il Re dei Belgi:

Sig. André Chaval, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:

Sig. Fritz Neef, Segretario di Stato del Ministero Federale dell'Economia;

Il Presidente della Repubblica Francese:

Sig. Jean de Broglie, Segretario di Stato al Ministero degli Esteri;

Il Presidente della Repubblica Italiana:

On. Franco Maria Malfatti, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Industria e Commercio;

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:

Sig. Marcel Fischbach, Ministro, Aggiunto al Ministero degli Esteri;

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:

Sig. J.M.A.H. Luns, Ministro degli Esteri;

Il Consiglio della Comunità Economica Europea:

Sig. J.M.A.H. Luns, Presidente in carica del Consiglio della Comunità Economica Europea;

Sig. Henri Rochereau, Membro della Commissione della Comunità Economica Europea;

Il Capo del Governo Militare Nazionale della Repubblica della Nigeria e Comandante Supremo delle Forze Armate:

Brigadiere Generale Babafemi Olatunde Ogundipe, Capo di Stato Maggiore, Gran Quartiere Generale;

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Articolo 1

1. Con il presente Accordo è istituita un'Associazione tra la Comunità e la Nigeria.

2. L'Accordo di Associazione ha lo scopo di promuovere l'aumento degli scambi fra la Comunità e la Nigeria e di contribuire in tal modo allo sviluppo del commercio internazionale.

Titolo I
SCAMBI COMMERCIALI

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni particolari contenute nel Protocollo n. 1 allegato al presente Accordo e riguardanti il cacao in grani, l'olio di arachide, l'olio di palma, il legno impiallacciato e il legno compensato, i prodotti originari della Nigeria beneficiano, all'importazione negli Stati membri, dell'eliminazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che viene operata tra gli Stati membri in conformità degli articoli 12, 13, 14, 15 e 17 del Trattato e delle decisioni di accelerazione del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato intervenute o che dovranno intervenire.

2. L'applicazione del presente articolo non pregiudica il regime che sarà riservato a taluni prodotti agricoli in virtù dell'articolo 10 del presente Accordo.

3. A richiesta della Nigeria, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle condizioni di applicazione del presente articolo.

Articolo 3

1. I prodotti originari degli Stati membri beneficiano all'importazione nella Nigeria, alle condizioni stabilite nel Protocollo n. 2 allegato al presente Accordo, dell'eliminazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che la Nigeria applica all'importazione di detti prodotti nel suo territorio.

2. Tuttavia, la Nigeria può mantenere o istituire dazi doganali e tasse di effetto equivalente a tali dazi che rispondano alle necessità del suo sviluppo e ai bisogni della sua industrializzazione o che abbiano per scopo di alimentare il suo bilancio.

3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi che la Nigeria riscuote in conformità del paragrafo precedente, non devono provocare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta fra gli Stati membri.

4. A richiesta della Comunità, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle condizioni di applicazione del presente articolo.

Articolo 4

1. Qualora la Nigeria riscuota dazi all'esportazione sui propri prodotti destinati agli Stati membri, tali dazi non devono provocare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta tra gli Stati membri e non possono essere superiori a quelli applicati ai prodotti destinati allo Stato terzo più favorito.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del presente Accordo, il Consiglio di Associazione prende le misure appropriate qualora l'applicazione di tali dazi turbi seriamente le condizioni di concorrenza.

Articolo 5

1. Per quanto riguarda l'eliminazione delle restrizioni quantitative, gli Stati membri applicano all'importazione dei prodotti originari della Nigeria le corrispondenti disposizioni del Trattato e delle decisioni di accelerazione del ritmo di attuazione degli obbiettivi del Trattato intervenute o che dovranno intervenire, che vengono applicate nelle loro reciproche relazioni.

2. A richiesta della Nigeria, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle condizioni di applicazione del presente articolo.

Articolo 6

1. La Nigeria non applica restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri, nè misure di effetto equivalente a tali restrizioni.

2. In deroga al paragrafo precedente, la Nigeria può mantenere o istituire restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri per far fronte alle necessità del suo sviluppo e ai bisogni della sua industrializzazione o in caso di difficoltà della sua bilancia dei pagamenti.

L'applicazione di tali restrizioni non può provocare, de jure o de facto, una discriminazione nei confronti degli Stati membri rispetto agli Stati terzi, nè condurre ad un divieto d'importazione nei confronti degli Stati membri.

3. La Nigeria comunica al Consiglio di Associazione, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, l'elenco dei prodotti che sono oggetto di restrizioni quantitative all'importazione ai sensi del paragrafo 2.

A richiesta della Comunità, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle condizioni di applicazione di tali restrizioni.

4. Fatta salva l'applicazione delle misure previste all'articolo 12, l'introduzione da parte della Nigeria di nuove restrizioni quantitative ai sensi del paragrafo 2 avviene previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione. Quest'ultimo deve procedere alla consultazione entro un termine massimo di due mesi a decorrere dalla data alla quale la Nigeria ha chiesto di poter adottare le misure in questione. Se la consultazione non ha luogo entro il suddetto termine, la Nigeria può adottare le misure richieste.

5. Al più tardi alla fine del primo e del settimo mese di ogni anno civile, la Nigeria comunica al Consiglio di Associazione l'importo o il volume dei contingenti aperti per l'importazione dei prodotti soggetti a restrizioni quantitative ai sensi del paragrafo 2.

A richiesta della Comunità, il Consiglio di Associazione esamina l'utilizzazione di tali contingenti.

6. La Nigeria comunica al Consiglio di Associazione, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, la regolamentazione del commercio estero applicabile nei confronti degli Stati membri.

Qualsiasi modifica di tale regolamentazione è comunicata al Consiglio di Associazione.

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni particolari proprie del commercio frontaliero, il regime che la Nigeria applica in virtù del presente Titolo ai prodotti originari degli Stati membri non può in alcun caso essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti originari dello Stato terzo più favorito.

Articolo 8

Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o la creazione di unioni doganali o di zone di libero scambio tra la Nigeria ed uno o più Stati terzi, nella misura in cui queste non siano o non si rivelino incompatibili con i principi e le disposizioni dell'Accordo.

Articolo 9

Le disposizioni degli articoli 2, 3, 5 e 6 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, nè una restrizione dissimulata del commercio.

Articolo 10

1. Nel quadro della politica agricola comune, la Comunità prende in considerazione gli interessi della Nigeria per quanto concerne i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei.

2. La Comunità stabilisce, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione, il regime applicabile all'importazione nella Comunità di tali prodotti, quando essi siano originari della Nigeria.

Articolo 11

1. Per quanto concerne la politica commerciale le Parti contraenti si informano reciprocamente e, a richiesta di una di esse, si consultano in seno al Consiglio di Associazione, ai fini della corretta applicazione del presente Accordo.

2. Tali informazioni e consultazioni riguardano le misure relative agli scambi commerciali con Stati terzi che potrebbero danneggiare gli interessi di una delle Parti contraenti.

Articolo 12

1. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attivtà economica della Nigeria o ne compromettano la stabilità finanziaria con l'estero, e qualora sorgano difficoltà che possano determinare una grave perturbazione di una situazione economica regionale della Nigeria, questa può prendere, in deroga agli articoli 3 e 6, le necessarie misure di salvaguardia.

Tali misure e le relative modalità d'applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione.

2. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne compromettano la stabilità finanziaria con l'estero, e qualora sorgano difficoltà che possano determinare una grave perturbazione di una situazione economica regionale, la Comunità può prendere o autorizzare lo Stato o gli Stati membri interessati a prendere, in deroga agli articoli 2 e 5, le misure necessarie nelle loro relazioni con la Nigeria.

Tali misure e le relative modalità d'applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione.

3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 si deve dare la precedenza alle misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Associazione.

Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

4. In seno al Consiglio di Associazione si svolgono consultazioni sulle misure prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2. Le consultazioni sulle misure di cui al paragrafo 1 hanno luogo a richiesta della Comunità e quelle sulle misure di cui al paragrafo 2 a richiesta della Nigeria.

Articolo 13

Fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente Accordo e specialmente quelle dell'articolo 3, ciascuna Parte contraente s'impegna a non adottare alcuna misura o pratica di natura fiscale interna che comporti direttamente o indirettamente una discriminazione tra i propri prodotti e i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.

TITOLO II

DIRITTI DI STABILIMENTO E SERVIZI

Articolo 14

La Nigeria assicura in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di servizi un trattamento non discriminatorio nei confronti tanto dei cittadini quanto delle società degli Stati membri.

Articolo 15

Nel caso in cui la Nigeria accordi ai cittadini o alle società di uno Stato, che non sia Stato membro, un trattamento più favorevole in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di servizi, detto trattamento viene esteso ai cittadini o alle società degli Stati membri, eccetto quando derivi da accordi regionali.

Tuttavia, i cittadini o le società di uno Stato membro non possono beneficiare della disposizione del presente articolo se lo Stato cui appartengono non concede ai cittadini o alle società nigeriani, in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di servizi, gli stessi vantaggi che la Nigeria ha ottenuto mediante accordo dallo Stato non membro in questione.

Articolo 16

Ai sensi del presente Accordo, il diritto di stabilimento comporta, fatte salve le disposizioni sui movimenti di capitali, l'accesso alle attività non salariate e il loro

esercizio, la costituzione e la gestione di imprese, in particolare di società, nonchè la creazione di agenzie, succursali o filiali.

Articolo 17

Ai sensi del presente Accordo, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative agli scambi commerciali, al diritto di stabilimento ed ai movimenti di capitali. I servizi comprendono, in particolare, attività di carattere industriale, attività di carattere commerciale, attività artigianali e le attività delle libere professioni, escluse le attività salariate.

Articolo 18

1. Ai sensi del presente Accordo, per società s'intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

2. Le società di uno Stato membro o della Nigeria sono le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o della Nigeria che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro principale di attività in uno Stato membro o nella Nigeria; tuttavia, nel caso in cui dette società abbiano in uno Stato membro o nella Nigeria soltanto la sede sociale, la loro attività deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o della Nigeria.

TITOLO III
PAGAMENTI E CAPITALI

Articolo 19

Gli Stati membri e la Nigeria autorizzano i pagamenti relativi agli scambi di merci e di servizi, nonchè il trasferimento di questi pagamenti nella Nigeria o nello Stato membro in cui risiede il creditore o il beneficiario, nella misura in cui la circolazione delle merci e dei servizi sia liberalizzata in applicazione del presente Accordo.

Artcolo 20

La Nigeria tratta su un piano di parità sia i cittadini sia le società degli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti da essi effettuati, i movimenti di capitali ed i pagamenti correnti che ne risultano, nonchè i trasferimenti relativi a tali operazioni.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 21

1. Per il raggiungimento degli scopi fissati dal presente Accordo e nei casi da questo previsti, il Consiglio di Associazione dispone di un potere di decisione; tali decisioni sono obbligatorie per le Parti contraenti che sono tenute a prendere le misure necessarie per la loro esecuzione.

Il Consiglio di Associazione può esaminare tutte le questioni relative all'applicazione del presente Accordo; esso può inoltre formulare raccomandazioni appropriate.

2. Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente i risultati del regime di associazione, tenuto conto degli obiettivi di quest'ultima.

3. Il Consiglio di Associazione stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 22

1. Il Consiglio di Associazione è composto dei membri del Consiglio e di membri della Commissione della Comunità, da una parte, e di membri del Governo della Nigeria, dall'altra. I membri del Consiglio di Associazione possono farsi rappresentare secondo le modalità che saranno previste dal regolamento interno.

2. Il Consiglio di Associazione può deliberare validamente soltanto con la partecipazione di metà dei membri del Consiglio della Comunità, di un membro della Commissione e di un membro del Governo della Nigeria.

3. Il Consiglio di Associazione si pronuncia di comune accordo tra la Comunità, da un lato, e la Nigeria dall'altro.

Articolo 23

La Presidenza del Consiglio di Associazione è esercitata a turno da un membro del Consiglio della Comunità e da un membro del Governo della Nigeria.

Articolo 24

Il Consiglio di Associazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Presidente.

Il Consiglio di Associazione si riunisce inoltre ogni qualvolta sia necessario, secondo le modalità che saranno previste dal regolamento interno.

Articolo 25

1. Ogni vertenza sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo tra uno o più Stati membri o la Comunità, da una parte, e la Nigeria, dall'altra può essere presentata al Consiglio di Associazione.

2. Qualora il Consiglio di Associazione non abbia potuto dirimere la vertenza nella sessione più prossima, ciascuna parte in causa può notificare la designazione di un arbitro all'atra parte, la quale è tènuta, entro due mesi, a designare un secondo arbitro. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati come una sola parte nella vertenza.

Un terzo arbitro è designato dal Consiglio di Associazione.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

3. Ciascuna parte è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

Articolo 26

Le Parti contraenti facilitano gli eventuali contatti tra il Parlamento Europeo e il Parlamento della Nigeria.

TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 27

I trattati, le convenzioni, gli accordi e le intese di qualsiasi forma o natura fra uno o più Stati membri e la Nigeria non devono essere d'ostacolo all'applicazione del presente Accordo.

Articolo 28

Il Consiglio di Associazione viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione di uno Stato alla Comunità.

Articolo 29

Il presente Accordo si applica al territorio europeo degli Stati membri della Comunità e ai dipartimenti francesi d'oltremare, da una parte, ed al territorio della Nigeria, dall'altra.

Articolo 30

1. Per quanto riguarda la Comunità, il presente Accordo sarà concluso validamente per mezzo di una decisione del Consiglio della Comunità adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti dell'Accordo. Esso sarà ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica degli Stati firmatari e l'atto di notifica della conclusione del presente Accordo da parte della Comunità vengono scambiati a Bruxelles.

Articolo 31

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e dell'atto di notifica.

Articolo 32

1. Il presente Accordo è valido sino al 31 maggio 1969.

2. Il presente Accordo può essere denunciato dalla Comunità e dalla Nigeria con un preavviso di sei mesi.

Articolo 33

1. Un anno prima della scadenza del presente Accordo, le Parti contraenti esaminano, secondo le modalità che saranno stabilite di comune accordo, le disposizioni che potrebbero essere previste per un nuovo periodo.

2. Il Consiglio di Associazione prende eventualmente le misure transitorie necessarie sino all'entrata in vigore di un nuovo accordo.

Articolo 34

I Protocolli allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 35

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, olandese ed inglese, ciascuno di detti testi facendo ugualmente fede.

Zu urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gestetld.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.

Geschehen zu Lagos am sechzehnten Juli neunzehnhundertsechsundsechzig.

Fait à Lagos, le seize juillet mil neuf cent soixante-six.

Fatto a Lagos, addì sedici luglio millenovecentosessantasei.

Gedaan te Lagos, de zestiende juli negentienhonderd zes en zestig.

Done at Lagos on the sixteenth day of July in the year one thousand nine hundred and sixty-six.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
André Chaval

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Fritz Neef

Pour le Président de la République Française,
Jean de Broglie

Per il Presidente della Repubblica Italiana,
Franco Maria Malfatti

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Marcel Fischbach

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
Joseph M.A.H. Luns

In namen des Rates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,

Pour le Conseil de la Communauté Economique Européenne,

Per il Consiglio della Comunità Economica Europea,

Voor de Raad der Europese Economische Gemeenschap,

Joseph M.A.H. Luns   Henri Rochereau

Mit dem Vorbehalt, dass für die Gemeinschaft erst dann endgültig eine Verpflichtung besteht, wenn sie den anderen Vertragsparteien notifiziert hat, dass die durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren stattgefunden haben.

Sous réserve que la Communauté ne sera définitivement engagée qu'après notification aux autres Parties contractantes de l'accomplissement des procédures requises par le Traité instituant la Communauté Economique Européenne.

Con riserva che la Comunità sarà definitivamente vincolata soltanto dopo notifica alle altre Parti Contraenti dell'espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

Onder voorbehoud dat de Gemeenschap eerst definitief gebonden zal zijn na kennisgeving aan de andere Overeenkomstsluitende Partijen van de vervulling der door het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures.

Provided that the Community shall be finally bound only after the other Contracting Parties have been notified that the procedures required by the Treaty establishing the European Economic Community have been completed.

For the Head of the National Military Government or the Republic of Nigeria and Supreme Commander of the Armed Forces,
Babafemi Olatunde Ogundipe

Protocollo n. 1
relativo all'applicazione dell'articolo 2 dell'Accordo

Le Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

Articolo 1

Entro il limite dei contingenti tariffari che saranno aperti ogni anno dalla Comunità e il cui volume annuale è fissato al successivo articolo 3, gli Stati membri applicano all'importazione di cacao in grani (voce 18.01 della tariffa doganale comune) e di legno impiallacciato e legno compensato (voce ex 44.15 della tariffa doganale comune), originari della Nigeria, i dazi doganali che essi applicano a questi prodotti negli scambi intracomunitari.

Articolo 2

Entro il limite dei contingenti tariffari che saranno aperti ogni anno dalla Comunità e il cui volume annuale è fissato al successivo articolo 3, e fatte salve le decisioni che alla fine potranno essere adottate dalla Comunità nel quadro della sua politica agricola comune, gli Stati membri applicano all'importazione di olio di arachide (voce ex 15.07 B II c della tariffa doganale comune) e di olio di palma (voce 15.07 B II b della tariffa doganale comune), originari della Nigeria, i dazi doganali che essi applicano a questi prodotti negli scambi intracomunitari.

Articolo 3

Il volume dei contingenti tariffari per i prodotti menzionati agli articoli precedenti è fissato come segue:

a) *per il cacao in grani*:

1966	70.900 t
1967	73.000 t
1968	75.200 t
1969 (primi cinque mesi)	32.300 t

b) *per l'olio di arachide*:

1966	6.900 t
1967	7.100 t
1968	7.300 t
1969 (primi cinque mesi)	3.100 t

c) *per l'olio di palma*:

1966	32.900 t
1967	33.900 t
1968	34.900 t
1969 (primi cinque mesi)	15.000 t

d) *per il legno impiallacciato e il legno compensato*:

1966	590 t
1967	610 t
1968	620 t
1969 (primi cinque mesi)	270 t

Qualora la data d'entrata in vigore dell'Accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, i contingenti tariffari saranno aperti « pro rata temporis » a decorrere dal primo giorno del trimestre dell'anno civile nel corso del quale entra in vigore l'Accordo.

Articolo 4

A richiesta della Nigeria, il Consiglio di Associazione esamina l'utilizzazione dei suddetti contingenti.

Protocollo n. 2
relativo all'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo

Le Parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo, la Nigeria procede, alle condizioni che seguono, all'abolizioni dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi applicabili all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri:

1. Alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, la Nigeria abolisce i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi, ad eccezione di quelli che rispondono alle necessità del suo sviluppo e ai bisogni della sua industrializzazione o che hanno per scopo di alimentare il suo bilancio.

2. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti seguenti:

a) sardine

b) altre preparazioni o conserve di pesci, crostacei e molluschi, caviale ed i suoi succedanei

c) purea e pasta di pomodori

d) birra (comprese la « ale » e la « porter » e altre bevande fermentate a base di cereali)

e) tessuti ricci o di ciniglia, di seta

f) radiofonografi per uso domestico

g) orologi,

l'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi è effettuata gradualmente alle seguenti condizioni:

riduzione del 50 % alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo

riduzione del 25 % un anno dopo l'entrata in vigore e altra riduzione del 25 % due anni dopo detta entrata in vigore.

Articolo 2

Per quanto riguarda i prodotti compresi nell'elenco allegato al presente Protocollo, l'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi prevista dall'articolo 1 sarà effettuata sulla base delle aliquote di cui è stato preso atto e che figurano nel suddetto elenco.

Articolo 3

Alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, la Nigeria comunica al Consiglio di Associazione la sua tariffa doganale, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra. A richiesta della Comunità, si procede a consultazioni su tale tariffa in seno al Consiglio di Associazione.

Articolo 4

La Nigeria comunica al Consiglio di Associazione qualsiasi modifica della tariffa in tal modo stabilita, in particolare qualsiasi aumento dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che sia effettuato per rispondere alle necessità del suo sviluppo e ai bisogni della sua industrializzazione o che abbia per scopo di alimentare il suo bilancio.

ALLEGATO

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 2 allegato all'Accordo

Numero della tariffa Nigeriana	Designazione delle merci	Dazi			Codice statistico		
		Fiscali d'entrata	Doganali		Numero del codice	Designazione	Unità di misura
			Generali	C.E.E.			
04.03	Burro	L0.1s.5d la libbra	L0.0s.1d la libbra	esenzione	023.00		Cwt
07.01/03	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati; ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati; ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:					Freschi o refrigerati:	
					054.10	Patate	Cwt
					054.40	Pomodori	Cwt
					054.50	Altri	Cwt
					054.60	Altri, compresi ortaggi e piante magerecce congelati	Cwt
	A. Patate	71 %	4 %	esenzione			
	B. Altri	75 %	esenzione	esenzione			
19 03	Paste alimentari	35 %	5 %	esenzione	048.30		Cwt
22.04/05	Vini di uve fresche non contenenti, in volume, più del 20% di alcole etilico puro; mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati						
	A. Mosti di uve e vini non spumanti	L2.8s.0d il gallone	esenzione	esenzione	112.11	Vini non spumanti e mosti di uve	gallone
	B. Vini spumanti	L7.3s.0d il gallone	L0.1s.0d il gallone	esenzione	112.12		gallone
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche e non contenenti, in volume, più del 20% di alcole etilico puro	L2.4s.0d il gallone	L0.4s.0d il gallone	esenzione	112.13		gallone
22.09	* Alcole etilico non denaturato di meno di 80 gradi; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette "estratti concentrati") per la fabbricazione delle bevande:				112.41	Brandy	gallone
					112.43	Rum	gallone
					112.44	Whisky	gallone
					112.45	Schnaps e Gin	gallone
					112.46	Bitter e liquori	gallone
					112.49	Altri	gallone
	A. Brandy, bitter e liquori .	L10.5s.0d il gallone	L0.5s.0d il gallone	esenzione			
	B. Altri						
	(1) Gin, rum, schnaps e whisky	L10.10s.0d il gallone	esenzione	esenzione			
	(2) Altri	L10.10s.0d il gallone o 100 %	esenzione	esenzione			
65.03/06	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, anche guarniti:				841.51	Di feltro	Numero
	A. Intrecciati	35 %	5 %	esenzione	841.52	Intrecciati	Numero
	B. Altri	40 %	esenzione	esenzione	841.59	Altri	Numero
68.01/03	Pietre da taglio o da costruzione lavorate (compresi blocchetti e lastre per pavimentazioni, bor-				661.30		Cwt

(*) Le acquaviti importate in botti o barili sono soggette ad un dazio fiscale supplementare di 2s.4d il gallone per frazione dell'1% d'alcole puro sul volume superiore al 43%.

Numero della tariffa Nigeriana	Designazione delle merci	Dazi			Codice statistico		
		Fiscali d'entrata	Doganali		Numero del codice	Designazione	Unità di misura
			Generali	C.E.E.			
	di di marciapiede) e lavori di queste materie (compresi lavori di ardesia agglomerata, cubi e tessere per mosaici), eccettuati quelli del capitolo 69:						
	A. Mobili, esclusi quelli del capitolo 94	75 %	esenzione	esenzione			
	B. Tegole	66 2/3 %	esenzione	esenzione			
	C. Altri, comprese le pietre tombali	31 1/3 %	2 %	esenzione			
70.19	Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto) di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi; oggetti di conterie di vetro; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello):				665.83 665.82	Perle Altri	Cwt Cwt
	A. Imitazioni di perle fini e di perle preziose e semipreziose; lavori combinati di queste materie per ornamento personale	100 %	esenzione	esenzione			
	B. Perle	L0.0s.10d la libbra a peso lordo o 35 %	L0.0s.2d la libbra a peso lordo o 5 %	esenzione			
	C. Mosaici	66 2/3 %	esenzione	esenzione			
	D. Ornamenti ed altri oggetti di fantasia di vetro per uso domestico; occhi artificiali per balocchi	40 %	esenzione	esenzione			
	E. Altri	33 1/3 %	esenzione	esenzione			
71.16	Minuterie di fantasia	95 %	5 %	esenzione	897.20		—
73.39	Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, di ferro o di acciaio	31 1/3 %	2 %	esenzione	697.90		Cwt
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:					Motori per la aviazione, loro parti e pezzi staccati:	
					711.41	Motori	Numero e Cwt
	A. Motori speciali per l'aviazione, loro parti e pezzi staccati	esenzione	esenzione	esenzione	711.42	Parti e pezzi staccati	
	B. Motori marini, di propulsione o ausiliari:					Motori fissi:	
					711.51	Motori Diesel e semi-Diesel di potenza, al freno, non superiore a 100 C. V.	Numero e Cwt

Numero della tariffa Nigeriana	Designazione delle merci	Dazi			Codice statistico		
		Fiscali d'entrata	Doganali		Numero del codice	Designazione	Unità di misura
			Generali	C.E.E.			
	(1) Motori fuoribordo . . .	33 1/3 %	esenzione	esenzione	711.52	Motori Diesel e semi-Diesel di potenza, al freno, superiore a 100 C. V.	Numero e Cwt
	(2) Altri	esenzione	esenzione	esenzione	711.53	Altri motori marini	Numero e Cwt
	(3) Parti e pezzi staccati:				711.54	Motori fuoribordo	Numero e Cwt
	(a) Per (2) importati da un cantiere navale locale con autorizzazione ministeriale	20 %	esenzione	esenzione		Altri:	
					711.55	Per navi di stazza lorda non superiore a 250 t	Numero e Cwt
					711.56	Per navi di stazza lorda superiore a 250 t	Numero e Cwt
	(b) Altri	33 1/3 %	esenzione	esenzione			
	C. Motori per autoveicoli, loro parti e pezzi staccati	31 1/3 %	2 %	esenzione		Motori per autoveicoli:	
					711.57	Per gli autoveicoli descritti al gruppo 732 dell'elenco di importazione e di esportazione	Numero e Cwt
	D. Altri:						
	(1) Industriali	esenzione	esenzione	esenzione			
	(2) Parti e pezzi staccati identificabili per (1)	5 %	esenzione	esenzione	711.58	Altri	Numero e Cwt
	(3) Altri, comprese le parti e i pezzi staccati	33 1/3 %	esenzione	esenzione	711.80	Altri motori a combustione interna	Numero e Cwt
					711.59	Parti e pezzi staccati di motori a combustione interna (diversi dai motori per la aviazione)	Cwt
84.58	Apparecchi automatici per la vendita il cui funzionamento non dipende nè dalla destrezza nè dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc.	31 1/3 %	2 %	esenzione	719.65		Numero e Cwt
84.63/64	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, sopporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (carda-				719.90		

Numero della tariffa Nigeriana	Designazione delle merci	Dazi			Codice statistico		
		Fiscali d'entrata	Doganali		Numero del codice	Designazione	Unità di misura
			Generali	C.E.E.			
	nici, di Oldham, ecc.); guarnizioni metallo-plastiche, serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentate in involucri, buste o imballaggi simili:						
	A. Tubi di dritto, alberi d'elica:						
	(1) Importati per la costruzione di navi a vapore o a motore da un cantiere navale locale con autorizzazione ministeriale	20 %	esenzione	esenzione			
	(2) Altri	33 1/3 %	esenzione	esenzione			
	B. Altri	33 1/3 %	esenzione	esenzione			
84.65	Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati nè compresi in altre voci di questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti, o altre caratteristiche elettriche:				719.90		
	A. Eliche:						
	(1) Importate per la costruzione di navi a vapore o a motore da un cantiere navale locale con autorizzazione ministeriale	18 %	2 %	esenzione			
	(2) Altre	31 1/3 %	2 %	esenzione			
	B. Altri	31 1/3 %	2 %	esenzione			
89.05	Congegni galleggianti diversi, quali serbatoi, cassoni, boe, gavitelli e simili:				735.93		Numero
	A. Boe e gavitelli	esenzione	esenzione	esenzione			
	B. Altri	28 1/3 %	5 %	esenzione			
92.10	Parti, pezzi staccati ed accessori per strumenti musicali (diversi dalle corde armoniche), compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali; metronomi e diapason di ogni specie	31 1/3 %	2 %	esenzione	891.90		
98.11	Pipe (compresi gli sbozzi e le teste); bocchini da sigari e da sigarette; imboccature, cannucce ed altri pezzi staccati	48 %	2 %	esenzione	899.35		
16.04/05	Pesci, crostacei e molluschi, preparati o conservati (compresi il caviale ed i suoi succedanei)	60 %	15 %	7,5 %	032.03	Sardine	Cwt
					032.09	Altri	Cwt
20.01/02	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri; ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido				055.53	Purea, pasta e concentrati di pomodoro	Cwt
					055.90	Altri	Cwt

Numero della tariffa Nigeriana	Designazione delle merci	Dazi			Codice statistico		
		Fiscali d'entrata	Doganali		Numero del codice	Designazione	Unità di misura
			Generali	C.E.E.			
	acetico, compresi i succhi di pomodoro con tenore, in estratto secco, del 7% o più:						
	A. Purea e pasta di pomodoro	57 %	18 %	9 %			
	B. Altri	75 %	esenzione	esenzione			
22.03	Birre:						
	A. "Stout"				112.31	« Stout »	gallone
	(1) con densità originale non superiore a 1.040°	L0.16s.0d il gallone	esenzione	esenzione			
	(2) con densità originale superiore a 1.040°	L0.16s.0d il gallone più L0.0s.1/2d il gallone per ciascun grado della densità originale superiore a 1.040°	esenzione	esenzione			
	B. Altri:				112.39	Altre birre (comprese la « ale » e la « porter »)	gallone
	(1) con densità originale non superiore a 1.040°	L0.14s.10d il gallone	L0.1s.2d il gallone	L0.0s.7d il gallone			
	(2) con densità originale superiore a 1.040°	L0.14s.10d il gallone più L0.0s.1/2d il gallone per ciascun grado della densità originale superiore a 1.040°	L0.1s.2d il gallone più L0.0s.1/2d il gallone per ciascun grado della densità originale superiore a 1.040°	L0.0s.7d il gallone più L0.0s.1/2d il gallone per ciascun grado della densità originale superiore a 1.040°			
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.07/09 e 58.05:				652.23 653.13 653.20 653.53	Di cotone Di seta Di lana Di fibra sintetica	yarda quadrata e libbra
	A. Di seta	L0.4s.4d la yarda quadrata o 45 %	L0.0s.8d la yarda quadrata o 5 %	L0.0s.4d la yarda quadrata o 2,5 %	653.63	Di fibra rigenerata	yarda quadrata e libbra
	B. Altri	L0.5s.0d la yarda quadrata o 50 %	esenzione	esenzione	653.90	Di altra fibra tessile	libbra
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando				724.10	Apparecchi riceventi per la televisione, anche combinati con un fonografo o un apparecchio ricevente per la radiodiffusione	Numero
					724.21	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione per autoveicoli	Numero
					724.22	Radiofonografi	Numero

Numero della tariffa Nigeriana	Designazione delle merci	Dazi			Codice statistico		
		Fiscali d'entrata	Doganali		Numero del codice	Designazione	Unità di misura
			Generali	C.E.E.			
	A. Radiofonografi	61 2/3 %	5 %	2,5 %	724.29	Apparecchi radioriceventi per uso domestico	Numero
	B. Apparecchi riceventi per la radiodiffusione (compresi apparecchi combinati ricetrasmittenti) e apparecchi di televisione	50 %	esenzione	esenzione	724.93	Apparecchi per la presa delle immagini per la televisione	Numero
					724.94	Apparecchi trasmittenti (per radiodiffusione, per radiotelegrafia e per televisione)	Numero
	C. Altri	esenzione	esenzione	esenzione			
	D. Parti e pezzi staccati:				724.95	Apparecchi combinati ricetrasmittenti, per usi diversi da quelli domestici	Numero
	(1) Parti e pezzi staccati importati per la manutenzione di radiofonografi, di apparecchi riceventi per la radiodiffusione (compresi apparecchi combinati rice-trasmittenti) e di apparecchi di televisione	33 1/3 %	esenzione	esenzione	724.96	Apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando	Cwtt
					724.98	Altri	
	(2) Parti e pezzi staccati (esclusi i mobili) importati da un fabbricante con autorizzazione ministeriale per il montaggio di radiofonografi, di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e di apparecchi di televisione	15 %	esenzione	esenzione			
	(3) Mobili importati per A e B:						
	(a) Di legno	75 %	esenzione	esenzione			
	(b) Di materie plastiche .	66 2/3 %	esenzione	esenzione			
	(4) Altri	esenzione	esenzione	esenzione			
91.01/02	Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo); pendolette e sveglie con movimento di orologi tascabili (esclusi gli orologi da cruscotto e simili, per automobili, aerodine, navi ed altri veicoli):				864.30		Numero
	A. Orologi decorati con pietre preziose (gemme), perle fini, pietre semipreziose (fini) o imitazioni di pietre preziose (gemme) e di pietre semipreziose (fini); orologi da anello o da fermaglio	100 %	esenzione	esenzione			
	B. Altri	L0.6s.10d per pezzo o 45 %	L0.0s.8d per pezzo o 5 %	L0.0s.4d per pezzo o 2,5 %			

Protocollo n. 3 relativo alla nozione di « prodotti originari » per l'applicazione dell'Accordo

Le Parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

Articolo 1

Il Consiglio di Associazione, nel corso della prima riunione, definisce in base ad un soggetto della Commissione della Comunità la nozione di « prodotti originari » per l'applicazione del Titolo I dell'Accordo. Stabilisce parimenti i metodi di cooperazione amministrativa.

Articolo 2

Sino all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente Protocollo gli Stati membri e la Nigeria applicano la loro rispettiva regolamentazione.

Zu urkund dessen haben die Bevollmächtigten der Vertragsparteien die drei vorstehenden Protokolle unterschrieben.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Parties contractantes ont signé les trois protocoles dont le texte précède.

In fede di che, i plenipotenziari delle Parti contraenti hanno firmato i tre Protocolli il cui testo precede.

Ten Blijke waarvan de gevolmachtigden van de Overeenkomstsluitende Partijen de drie bovenstaande Protocollen hebben ondertekend.

In witness whereof, the Plenipotentiaries of the Contracting Parties have signed the three foregoing Protocols.

Geschehen zu Lagos am sechzehnten Juli neunzehnhundertsechsundsechzig.

Fait à Lagos, le seize juillet mil neuf cent soixante six.

Fatto a Lagos, addì sedici luglio millenovecentosessantasei.

Gedaan te Lagos, de zestiende juli negentienhonderd zes en zestig.

Done at Lagos on the sixteenth day of July in the year one thousand nine hundred and sixty-six.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

André CHAVAL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Fritz NEEF

Pour le Président de la République Française,

Jean de BROGLIE

Per il Presidente della Repubblica Italiana,

Franco Maria MALFATTI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Marcel FISCHBACH

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

Joseph M.A.H. LUNS

Im Namen des Rates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,

Pour le Conseil de la Communauté Economique Européenne,

Per il Consiglio della Comunità Economica Europea,

Voor de Raad der Europese Economische Gemeenschap,

Joseph M.A.H. LUNS Henri ROCHEREAU

Mit dem Vorbehalt, dass für die Gemeinschaft erst dann endgültig eine Verpflichtung besteht, wenn sie den anderen Vertragsparteien notifiziert hat, dass die durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren stattgefunden haben.

Sous réserve que la Communauté ne sera définitivement engagée qu'après notification aux autres Parties contractantes de l'accomplissement des procédures requises par le Traité instituant la Communauté Economique Européenne.

Con riserva che la Comunità sarà definitivamente vincolata soltanto dopo notifica alle altre Parti Contraenti dell'espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

Onder voorbehoud dat de Gemeenschap eerst definitief gebonden zal zijn na kennisgeving aan de andere Overeenkomstsluitende Partijen van de vervulling der door het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures.

Provided that the Community shall be finally bound only after the other Contracting Parties have been notified that the procedures required by the Treaty establishing the European Economic Community have been completed.

For the Head of the National Military Government of the Republic of Nigeria and Supreme Commander of the Armed Forces,

Babafemi OLATUNDE OGUNDIPE

ATTO FINALE

I plenipotenziari

di Sua Maestà il Re dei Belgi,

del Presidente della Repubblica Federale di Germania,

del Presidente della Repubblica Francese,

del Presidente della Repubblica Italiana,

di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

e del Consiglio della Comunità Economica Europea, in appresso denominata la Comunità,

da una parte,

e del Capo del Governo militare nazionale della Repubblica della Nigeria e Comandante supremo delle Forze Armate, il cui Stato è in appresso denominato la Nigeria,

dall'altra,

riuniti a Lagos, addì sedici luglio millenovecentosessantasei, per la firma di un Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica della Nigeria, hanno adottato i testi seguenti:

l'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica della Nigeria, in appresso denominato l'Accordo.

i Protocolli seguenti:

Protocollo n. 1 relativo all'applicazione dell'articolo 2 dell'Accordo, Protocollo n. 2 relativo all'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo, Protocollo n. 3 relativo alla nozione di « prodotti originari » per l'applicazione dell'Accordo.

I plenipotenziari hanno altresì adottato il testo delle seguenti dichiarazioni allegate al presente Atto finale:

1. Dichiarazione relativa all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'Accordo (Allegato I),
2. Dichiarazione relativa all'applicazione dell'articolo 6, praragrafo 4 dell'Accordo (Allegato II),
3. Dichiarazione relativa all'applicazione dell'articolo 10 dell'Accordo (Allegato III),
4. Dichiarazione relativa all'informazione sulle regolamentazioni del commercio estero applicabili nei confronti della Nigeria (Allegato IV),
5. Dichiarazione relativa ai prodotti nucleari (Allegato V).

I plenipotenziari hanno inoltre preso atto delle seguenti dichiarazioni allegate al presente Atto finale:

1. Dichiarazioni della delegazione della Comunità e della delegazione della Nigeria relative all'applicazione del Protocollo n. 3 allegato all'Accordo (Allegato VI),
2. Dichiarazione della delegazione della Comunità relativa all'applicazione del Protocollo n. 1 allegato all'Accordo (allegato VII),
3. Dichiarazioni della delegazione della Nigeria relative all'applicazione dell'articolo 6 dell'Accordo (Allegato VIII),
4. Dichiarazioni della delegazione della Nigeria relative all'applicazione del Protocollo n. 2 allegato all'Accordo (Allegato IX),
5. Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (Allegato X),
6. Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione dell'Accordo a Berlino (Allegato XI).

Zu urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter diese Schlussakte gesetzt.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Acte final.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Final Act.

Geschehen zu Lagos am sechzehnten Juli neunzehnhundertsechsundsechzig.

Fait à Lagos, le seize juillet mil neuf cent soixante-six.

Fatto a Lagos, addì sedici luglio millenovecentosessantasei.

Gedaan te Lagos, de zestiende juli negentienhonderd zes en zestig.

Done at Lagos on the sixteenth day of July in the year one thousand nine hundred and sixty-six.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
André CHAVAL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Fritz NEEF

Pour le Président de la République Française,
Jean de BROGLIE

Per il Presidente della Repubblica Italiana,
Franco Maria MALFATTI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Marcel FISCHBACH

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
Joseph M.A.H. LUNS

Im Namen des Rates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,

Pour le Conseil de la Communauté Economique Européenne,

Per il Consiglio della Comunità Economica Europea,

Voor de Raad der Europese Economische Gemeenschap,

Joseph M.A.H. LUNS Henri ROCHEREAU

Mit dem Vorbehalt, dass für die Gemeinschaft erst dann endgültig eine Verpflichtung besteht, wenn sie den anderen Vertragsparteien notifiziert hat, dass die durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren stattgefunden haben.

Sous réserve que la Communauté ne sera définitivement engagée qu'après notification aux autres Parties contractantes de l'accomplissement des procédures requises par le Traité instituant la Communauté Economique Européenne.

Con riserva che la Comunità sarà definitivamente vincolata soltanto dopo notifica alle altre Parti Contraenti dell'espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

Onder voorbehoud dat de Gemeenschap eerst definitief gebonden zal zijn na kennisgeving aan de andere Overeenkomestsluitende Partijen van de vervulling der door het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures.

Provided that the Community shall be finally bound only after the other Contracting Parties have been notified that the procedures required by the Treaty establishing the European Economic Community have been completed.

For the Head of the National Military Government of the Republic of Nigeria and Supreme Commander of the Armed Forces,

Babafemi OLATUNDE OGUNDIPE

ALLEGATO I

Dichiarazione relativa all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'Accordo

Le « misure appropriate » di cui all'articolo 4, paragrafo 2, non potranno ostacolare l'industrializzazione della Nigeria.

ALLEGATO II

Dichiarazione relativa all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4 dell'Accordo

1. La delegazione della Nigeria ha richiamato l'attenzione della delegazione della Comunità sul fatto che in alcuni casi potrebbero sopravvenire gravi difficoltà della bilancia dei pagamenti in condizioni che non consentono di procedere alle consultazioni preventive di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

2. Le due delegazioni hanno convenuto che in tal caso la Nigeria potrebbe far ricorso all'articolo 12 dell'Accordo.

3. Non appena effettuata la notificazione prevista dall'articolo 12, paragrafo 1, in seno al Consiglio di Associazione hanno luogo consultazioni sulle restrizioni quantitative applicate per far fronte alle difficoltà di cui è menzione nel paragrafo 1 del presente allegato.

ALLEGATO III

Dichiarazione relativa all'applicazione dell'articolo 10 dell'Accordo

La Comunità si adopererà perchè il rapporto fra i vantaggi commerciali derivanti dal regime applicabile all'importazione, da stabilire in virtù dell'articolo 10 dell'Accordo, per gli oli di palma e di arachide originari della Nigeria, da una parte, e dal regime da stabilire in virtù dell'articolo 11 della Convenzione di Yaoundé per gli stessi prodotti originari degli Stati africani e malgascio associati, dall'altra, sia almeno uguale al rapporto fra i vantaggi derivanti dall'applicazione, rispettivamente, del Protocollo n. 1 allegato all'Accordo e dell'articolo 2 della Convenzione di Yaoundé.

ALLEGATO IV

Dichiarazione relativa alla informazione sulle regolamentazioni del commercio estero applicabili nei confronti della Nigeria.

A richesta della Nigeria, gli Stati membri della Comunità comunicano al Consiglio di Associazione ogni informazione sulle regolamentazioni del commercio estero applicabili nei confronti della Nigeria.

ALLEGATO V

Dichiarazione relativa ai prodotti nucleari

Risulta dalle disposizioni abbinate del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica e del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea che le disposizioni del Titolo I dell'Accordo sono applicabili ai beni e ai prodotti di cui all'articolo 92 e seguenti del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica.

ALLEGATO VI

Dichiarazioni della delegazione della Comunità e della delegazione della Nigeria relative all'applicazione del Protocollo n. 3 allegato all'Accordo.

1. Nel corso dei negoziati, la delegazione della Comunità ha reso noto alla delegazione della Nigeria che essa intende che la definizione della nozione di « prodotti originari » per l'applicazione dell'Accordo sia analoga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per l'applicazione della Convenzione di Yaoundé.

2. La delegazione della Nigeria ha preso atto della suddetta dichiarazione della Comunità. Tuttavia, essa ha fatto osservare di non potere impegnarsi anticipatamente al riguardo, data la particolare situazione della Nigeria.

ALLEGATO VII

Dichiarazione della delegazione della Comunità relativa all'applicazione del Protocollo n. 1 allegato all'Accordo

Rimane inteso che le modalità dell'apertura dei contingenti tariffari fissati nel Protocollo n. 1 saranno stabilite dagli organi competenti della Comunità, che ne informeranno immediatamente il Governo della Nigeria; inoltre, quest'ultimo sarà tenuto al corrente dell'utilizzazione di tali contingenti tariffari.

ALLEGATO VIII

Dichiarazioni della delegazione della Nigeria relative all'applicazione dell'articolo 6 dell'Accordo

1. La Nigeria s'impegna a non diminuire con restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente a tali restrizioni i vantaggi concessi alla Comunità sul piano tariffario.

2. La Nigeria si asterrà dall'adottare misure di ordine amministrativo che possano ostacolare la corretta applicazione dell'Accordo.

ALLEGATO IX

Dichiarazioni della delegazione della Nigeria relative all'applicazione del Protocollo n. 2 allegato all'Accordo

1. I vantaggi riservati agli Stati membri rispetto agli Stati terzi per i prodotti che figurano nell'elenco allegato al Protocollo n. 2, non saranno ridotti per tutto il periodo di validità dell'Accordo.

2. A seguito della trasformazione della tariffa a colonna unica in tariffa a due colonne, la tassazione combinata, risultante dalla tariffa a due colonne, all'importazione di ciascun prodotto nella Nigeria non sarà superiore a quella prevista dalla tariffa a colonna unica, a meno che la differenza non sia dovuta esclusivamente all'adozione della Nomenclatura di Bruxelles ovvero al fatto che le nuove aliquote siano state arrotondate in taluni casi.

3. La nuova tariffa doganale di cui al paragrafo 2 del presente Allegato sarà trasmessa alla Comunità al più presto dopo la data della firma dell'Accordo.

ALLEGATO X

Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi.

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

ALLEGATO XI

Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione dell'Accordo a Berlino.

L'Accordo si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non formuli alle altre Parti Contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, una dichiarazione contraria.

SCAMBIO DI LETTERE FRA I PRESIDENTI DELLE DUE DELEGAZIONI ALL'ATTO DELLA FIRMA DELL'ACCORDO

TRADUZIONE

Lettera del: Sig. Okigbo, Presidente della delegazione della Repubblica della Nigeria

in data: 16 luglio 1966

indirizzata al: sig. Hendus, Presidente della delegazione della Comunità Economica Europea

Concerne: Discussioni relative alle eventuali modifiche della tariffa doganale della Repubblica della Nigeria, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

Lagos, 16 luglio 1966

Signor Presidente,

in riferimento all'Accordo oggi sottoscritto che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica della Nigeria, ho l'onore di comunicarLe che il Governo della Repubblica della Nigeria è disposto, a richiesta della Comunità, ad aprire discussioni, in seno al Consiglio di Associazione, in ordine alle eventuali modifiche alla propria tariffa doganale comunicate in conformità dell'articolo 4 del Protocollo n. 2 allegato all'Accordo.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

(f.to) OKIGBO
Presidente della delegazione della Repubblica della Nigeria

TRADUZIONE

Lettera del: Sig. Hendus, Presidente della delegazione della Comunità Economica Europea

in data: 16 luglio 1966

indirizzata al: Sig. Okigbo, Presidente della delegazione della Repubblica della Nigeria

Concerne: Discussioni relative alle eventuali modifiche della tariffa doganale della Repubblica della Nigeria, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

Lagos, 16 luglio 1966

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera del 16 luglio 1966, in cui Ella ha voluto trasmettermi la seguente comunicazione:

« In riferimento all'Accordo oggi sottoscritto che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica della Nigeria, ho l'onore di comunicarLe che il Governo della Repubblica della Nigeria è disposto, a richiesta della Comunità, ad aprire discussioni, in seno al Consiglio di Associazione, in ordine alle eventuali modifiche alla propria tariffa doganale comunicate in conformità dell'articolo 4 del Protocollo n. 2 allegato all'Accordo ».

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

(f.to) HENDUS
Presidente della delegazione della Comunità Economica Europea

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Nigeria.

I rappresentanti dei Governi degli Stati Membri della Comunità Economica Europea, riuniti in sede di Consiglio,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in appresso denominato il Trattato, e l'Accordo che crea una Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Nigeria, in appresso denominato l'Accordo di Associazione,

Considerato che è necessario fissare le modalità secondo le quali sarà definita la posizione comune che i Rappresentanti della Comunità dovranno adottare in seno al Consiglio di Associazione istituito dall'Accordo di Associazione, nonchè le disposizioni d'applicazione di diversi articoli di questo Accordo che possono richiedere un'azione della Comunità, una azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro;

Considerando che è necessario stabilire le norme secondo le quali saranno presi i provvedimenti per l'applicazione, all'interno della Comunità, delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di Associazione;

Considerando che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri regoleranno le vertenze che possono sorgere fra di loro per quanto riguarda l'Accordo di Associazione,

Previa consultazione della Commissione della Comunità Economica Europea,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1

La posizione comune che i Rappresentanti della Comunità devono prendere in seno al Consiglio di Associazione è adottata in conformità delle disposizioni seguenti:

a) quando il Consiglio di Associazione è investito di problemi oggetto del Titolo I dell'Accordo di Associazione relativo agli scambi commerciali tra la Comunità e la Nigeria e dei Protocolli n. 1 e n. 2, la posizione comune è fissata dal Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformità del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi terzi e determina l'azione di questa ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali;

b) negli altri casi, la posizione comune è fissata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione.

Articolo 2

1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione sui problemi oggetto del Titolo I dell'Accordo di Associazione relativo agli scambi commerciali tra la Comunità e la Nigeria, e dei Protocolli n. 1 e n. 2 sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformità del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi terzi e determina l'attività di questa ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione negli altri casi sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione.

2. Qualora le decisione e le raccomandazioni del Consiglio di Associazione interessino un settore che, ai termini del Trattato, non è di competenza della Comunità stessa, gli Stati membri prendono le necessarie misure di applicazione.

Articolo 3

Per l'applicazione delle disposizioni del Titolo I dell'Accordo di Associazione che prevedono una consultazione a richiesta della Comunità, è adottata la seguente procedura:

a) la domanda di consultazione presentata da uno Stato membro o dalla Commissione comporta automaticamente una deliberazione del Consiglio al fine di determinare la posizione comune della Comunità;

b) la posizione comune della Comunità è quella dello Stato membro richiedente o della Commissione, a meno che il Consiglio non decida diversamente a maggioranza qualificata. In quest'ultimo caso, il Consiglio esamina se e a quali condizioni lo Stato membro interessato possa eccezionalmente esporre esso stesso davanti al Consiglio di Associazione le ragioni che hanno motivato la domanda di consultazione;

c) la domanda di consultazione è trasmessa al Consiglio di Associazione dal Presidente in carica del Consiglio della Comunità Economica Europea a nome della Comunità.

Articolo 4

Qualsiasi trattato, convenzione, accordo o intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa che riguardi talune materie trattate nell'Accordo di Associazione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o più Stati membri e la Nigeria, è comunicato senza indugio, a cura dello Stato o degli Stati membri interessati, agli altri Stati membri e alla Commissione.

A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato è oggetto di una deliberazione del Consiglio.

Articolo 5

1. Per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 dell'Accordo di Associazione e per permettere ad uno Stato membro di far fronte alle difficoltà menzionate in questo articolo, la Commissione può autorizzare detto Stato a prendere le misure di salvaguardia necessarie, comprese quelle destinate a far fronte a una deviazione di traffico.

2. A richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sul mantenimento, la soppressione o la modifica della decisione della Commissione.

3. In caso di urgenza, lo stesso Stato membro interessato può prendere le misure di salvaguardia necessarie. Ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Quest'ultima può decidere se tali misure debbano essere modificate o soppresse. In tal caso sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.

4. In caso di gravi difficoltà della propria bilancia dei pagamenti, uno Stato membro può prendere le misure necessarie, secondo le disposizioni degli articoli 108 e 109 del Trattato.

5. Nell'applicazione del presente articolo debbono essere scelte con priorità le misure che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.

6. La notificazione della Comunità al Consiglio di Associazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, dell'Accordo di Associazione è fatta dalla Commissione.

Articolo 6

Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 25 dell'Accordo di Associazione per i settori che non sono di competenza della Comunità, consulta in precedenza gli altri Stati membri.

Se il Consiglio di Associazione è indotto a prender posizione sull'azione dello Stato membro di cui al comma precedente la posizione sostenuta dalla Comunità è quella dello Stato membro interessato, a meno che i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente all'unanimità.

Articolo 7

Le vertenze sorte tra Stati membri, tra uno Stato membro e una Istituzione della Comunità o tra Istituzioni della Comunità circa l'Accordo di Associazione, i Protocolli che vi sono allegati nonchè il presente Accordo interno, sono sottoposte, a richiesta della parte più diligente, alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee alle condizioni previste dal Trattato e dal Protocollo relativo allo statuto della Corte di Giustizia allegato a detto Trattato.

Articolo 8

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, previa consultazione della Commissione, può modificare o completare in qualsiasi momento le disposizioni del presente Accordo.

Articolo 9

Il presente Accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascun Stato membro notifica al Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo entra in vigore, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui al comma precedente, alla medesima data dell'Accordo di Associazione. Esso è concluso per la stessa durata dell'Accordo di Associazione.

Articolo 10

Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua tedesca, francesce, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti egualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.

Zu urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Geschehen zu Lagos am sechzehnten Juli neunzehnhundertsechsundsechzig.

Fait à Lagos, le seize juillet mil neuf cent soixante-six.

Fatto a Lagos, addì sedici luglio millenovecentosessantasei.

Gedaan te Lagos, de zestiende juli negentienhonderd zes en zestig.

A. CHAVAL F. NEEF J. de BROGLIE
F. M. MALFATTI M. FISCHBACH J.M.A.H. LUNS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1968, n. **534**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia ligustica di belle arti, con sede in Genova.

N. 534. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia ligustica di belle arti, con sede in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 65. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968, n. **535**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale di via Demostene, in Milano.

N. 535. Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale di via Demostene, in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 41. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1968, n. **536**.

Modificazioni allo statuto del Collegio universitario di Torino.

N. 536. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono approvate le modifiche degli articoli 5, 6 e 7 dello statuto del Collegio universitario di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 68. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968, n. **537**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Maria a Vigesimo con quella di S. Silvestro, nel comune di Barberino di Mugello.

N. 537. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 29 agosto 1967, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Maria a Vigesimo e di S. Silvestro, ambedue nel comune di Barberino di Mugello (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 48. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1968, n. **538**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana di S. Maurizio, con sede in Roma, dell'« Istituto della carità - Rosminiani ».

N. 538. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia italiana di S. Maurizio, con sede in Roma, dell'« Istituto della carità - Rosminiani ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 72. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1968.

Sostituzione di un componente della V sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il quale è stato istituito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto 24 luglio 1942, n. 1122, recante integrazioni al citato decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visto il proprio decreto in data 3 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1967, registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 258, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste per il biennio 3 marzo 1967-2 marzo 1969;

Vista la lettera n. 1889 del 12 febbraio 1968, con cui il Ministero dei lavori pubblici ha designato l'ispettore generale del genio civile dott. ing. Leonardo Agnelluzzi quale componente della V sezione del detto consiglio superiore in sostituzione del dott. ing. Luigi Lancetti, destinato ad altro incarico;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per il restante periodo del biennio 3 marzo 1967-2 marzo 1969 l'ispettore generale del genio civile dott. ing. Leonardo Agnelluzzi è nominato componente della V sezione del

Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste in sostituzione del dott. ing. Luigi Lancetti, destinato ad altro incarico.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1968

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1968
Registro n. 6 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 210

(3905)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1967.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Forlì e Firenze.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada provinciale « Predappio Nuova-Premilcuore-innesto strada statale n. 67 progressiva chilometrica 132 + 800 in località Cavallino », della lunghezza di km. 36 + 501, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, l'amministrazione provinciale di Forlì e l'amministrazione provinciale di Firenze che si sono pronunciate rispettivamente con delibere 6 novembre 1965, n. 766 e 10 ottobre 1966, n. 230/C, il consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S. che si è espresso favorevolmente con voto n. 381 del 3 maggio 1967 ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con voto n. 1515 del 17 ottobre 1967, ha espresso il parere che tale strada sia da statizzare ai sensi dell'art. 2, commi *e*) e *f*), della già citata legge n. 126;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione in parola ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « Predappio Nuova-Premilcuore-innesto strada statale n. 67 progressiva chilometrica 132 + 800 in località Cavallino », dell'estesa di km. 36+501, viene classificata statale, come continuazione della attuale strada statale n. 9-*ter* « del Rabbi »; detta strada statale viene conseguentemente ad assumere il seguente itinerario: « innesto strada statale n. 9 a Forlì-Predappio Nuova-Premilcuore-innesto strada statale n. 67 progressiva chilometrica 132 + 800 in località Cavallino », estesa complessiva di km. 53 + 266.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 28 dicembre 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1968
Registro n. 6 *Lavori pubblici, foglio n.* 86

(3990)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1968.

Riconoscimento dell'Associazione nazionale uccellatori ed uccellinai come associazione venatoria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la legge 2 agosto 1967, n. 799;

Vista la domanda dell'Associazione nazionale uccellatori ed uccellinai, con sede in Bergamo, costituita in data 29 marzo 1958, con atto del notaio Giovanni Battista Anselmo, repertorio n. 4861, raccolta n. 1947, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 35 della citata legge 2 agosto 1967, n. 799, il riconoscimento di associazione venatoria agli effetti della legge stessa;

Considerato che detta associazione possiede i requisiti richiesti dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 35 della summenzionata legge 2 agosto 1967, n. 799;

Decreta:

L'Associazione nazionale uccellatori ed uccellinai, con sede in Bergamo, viene riconosciuta come associazione venatoria agli effetti della legge 2 agosto 1967, n. 799, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

(4012)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1968.

Autorizzazione al Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli a richiedere agli enti impositori diversi dallo Stato un compenso di lire cinque per ogni articolo dei ruoli compilati con mezzi meccanografici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1952, n. 693;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1958, col quale è stata approvata la convenzione stipulata con il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica, costituito con decreto presidenziale 2 agosto 1952, in virtù della quale è stato affidato al consorzio medesimo il servizio della compilazione dei ruoli esattoriali con sistemi e mezzi meccanografici;

Visto l'ultimo comma dell'art. 13 dell'anzidetta legge 13 giugno 1952, n. 693, che affida al Ministro per le finanze il potere di determinare la spesa per schede e stampati occorrenti per la compilazione dei ruoli degli enti diversi dallo Stato;

Vista la nota 2 gennaio 1958, n. 5, con la quale il predetto consorzio chiede che sia determinato il costo degli stampati e schede occorrenti per la compilazione dei ruoli non erariali per l'anno 1967;

Vista la nota 26 febbraio 1968, n. 702048, del Provveditorato generale dello Stato, divisione XV, concernente il costo degli stampati necessari per la formazione dei ruoli;

Visti i decreti ministeriali 5 ottobre 1960, n. 401233, 10 maggio 1962, n. 403476, 25 febbraio 1963, n. 409029, 27 dicembre 1966, n. 421284 e 24 luglio 1967, n. 421383, con i quali è stato determinato il costo degli stampati e schede per gli anni, rispettivamente, 1959, 1960, 1961, 1962, 1965 e 1966;

Ritenuta la opportunità di confermare per il 1967 i criteri adottati per gli anni precedenti e di ragguagliare il costo degli stampati per articolo di ruolo, fissandolo in lire cinque per ciascun articolo;

Determina:

Il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica è autorizzato a richiedere agli enti impositori diversi dallo Stato il compenso nella misura di lire cinque per ogni articolo dei ruoli compilati nell'interesse degli enti medesimi con mezzi e sistemi meccanografici in esecuzione della convenzione approvata con il decreto ministeriale 3 giugno 1958, per l'anno 1967.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro: PRETI

(4067)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1968.

Approvazione di una opzione a scadenza e di una clausola di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una opzione per la conversione di capitali esigibili a scadenza e di una clausola particolare di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente opzione per la conversione di capitali esigibili a scadenza e la seguente clausola di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

opzione per la conversione di capitali esigibili alla scadenza del contratto in un capitale, o in una rendita vitalizia, o in una rendita vitalizia in parte certa differiti di 5, 10 o 15 anni, con la condizione della restituzione del capitale inizialmente garantito in caso di morte dell'assicurato nel periodo di differimento.

clausola particolare di polizza relativa ai valori di riduzione e di riscatto nelle assicurazioni di rendita vitalizia di sopravvivenza, senza e con controassicurazione, approvate con decreto ministeriale 22 febbraio 1967.

Roma, addì 17 aprile 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(3971)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 9 aprile 1968.

Proroga della gestione commissariale del comune di Ariano nel Polesine.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1968, è stato sciolto il consiglio comunale di Ariano nel Polesine ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto ispettore dottor Vincenzo Mazzamuto.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, appare necessario, per il buon andamento della civica azienda, che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Il commissario straordinario, infatti, sta curando l'attuazione di un complesso di indifferibili provvedimenti amministrativi e finanziari di particolare importanza, concernenti, fra l'altro, l'esecuzione di importanti opere pubbliche ed il riordinamento dei vari servizi, per cui la cessazione dell'attuale gestione sarebbe pregiudizievole per gli interessi dell'amministrazione civica.

Poichè, inoltre, il consiglio comunale di Ariano nel Polesine è stato sciolto per la seconda volta in due anni, si ritiene di avvalersi della facoltà di cui all'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, prorogando la gestione straordinaria in atto fino al 10 ottobre 1968.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna, si è provveduto a prorogare la gestione predetta a' termini del già citato articolo 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 18 maggio 1960, n. 570.

Rovigo, addì 9 aprile 1968

Il prefetto: ZAFARANA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1968, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Ariano nel Polesine ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente, fino all'insediamento degli organi ordinari, il vice prefetto ispettore dott. Vincenzo Mazzamuto;

Considerando che a norma dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2829, la gestione straordinaria dell'ente anzidetto può essere prorogata, dopo il primo periodo di tre mesi, fino alla durata di un anno, essendo stato il consiglio comunale sciolto per la seconda volta nell'arco di due anni;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'unita relazione, che fa parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico del 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Ariano nel Polesine, affidata al vice prefetto ispettore dott. Vincenzo Mazzamuto con decreto del Presidente della Repubblica, è prorogata per il periodo di sei mesi a decorrere dal 10 aprile 1968.

Rovigo, addì 9 aprile 1968

Il prefetto: ZAFARANA

(4373)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1968, il ricorso in via straordinaria proposto dall'ufficiale giudiziario Saverio Leonardo Allegro in data 3 maggio 1966 è accolto e, conseguentemente la deliberazione 1° ottobre 1965 della commissione di vigilanza e disciplina per gli ufficiali giudiziari presso la Corte di appello di Bologna, con cui allo stesso Allegro venne inflitta la sanzione disciplinare della « censura » è annullata salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

(3967)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Fabio Gianfaldoni, nato a Poggibonsi (Siena) il 6 aprile 1937, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Pavia in data 31 gennaio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(3976)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, dei diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Bruno Turlà, nato a Ragusa il 30 gennaio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, rilasciatogli dalla Università di Napoli in data marzo 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

Il dott. Sergio Erba, nato a Milano il 18 agosto 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Milano in data 13 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(3977)

Il dott. Giorgio Aicardi, nato a Genova il 16 agosto 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Genova in data 17 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

Il dott. Mario Delfino Allara, nato ad Ivrea (Torino) il 23 giugno 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Milano in data 14 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(3978)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20291 mod. 25-A — Data: 10 maggio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Rappresentante l'ufficio riscontro della Corte dei conti — Intestazione: Banca nazionale del lavoro, via Bissolati n. 2 - Roma — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1.120.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 aprile 1968

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(4080)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazioni di aziende di credito

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, la Banca popolare di Abbiategrasso, con sede in Abbiategrasso (Milano), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, la Banca popolare di Modena, con sede in Modena, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, la Banca popolare di Asolo e Montebelluna, con sede in Montebelluna (Treviso), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(4081)

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, la Banca popolare di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, la Banca popolare Pesarese, con sede in Pesaro, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, la Banca agricola popolare di Ragusa, con sede in Ragusa, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(4082)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 87

Corso dei cambi del 7 maggio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,45	622,50	622,50	622,44	622,40	—	622,43	622,44	622,65	622,45
$ Can.	577,50	577,15	577,25	577,30	577 —	—	577,20	577,30	577,50	577,50
Fr. Sv.	143,54	143,54	143,54	143,55	143,40	—	143,52	143,55	143,54	143,59
Kr. D.	83,44	83,42	83,4450	83,42	83,60	—	83,43	83,42	83,44	83,44
Kr. N.	87,19	87,17	87,15	87,16	87,30	—	87,13	87,16	87,19	87,19
Kr. Sv.	120,41	120,40	120,35	120,38	120,40	—	120,37	120,38	120,41	120,41
Fol.	171,91	171,86	171,82	171,91	171,75	—	171,81	171,91	171,91	171,91
Fr. B.	12,53	12,528	12,5275	12,5275	12,525	—	12,5275	12,5275	12,53	12,53
Franco francese	126,24	126,18	126,15	126,145	126,10	—	126,16	126,145	126,24	126,24
Lst.	1490,15	1491,15	1490,90	1490,95	1490,50	—	1490,75	1490,95	1491,45	1491 —
Dm. occ.	156,17	156,13	156,13	156,105	156,05	—	156,09	156,105	156,17	156,10
Scell. Austr.	24,08	24,07	24,075	24,08	24,08	—	24,0725	24,08	24,08	24,08
Escudo Port.	21,75	21,75	21,80	21,75	21,80	—	21,77	21,75	21,75	21,75
Peseta Sp.	8,94	8,93	8,925	8,935	8,90	—	8,9325	8,935	8,94	8,94

Media dei titoli del 7 maggio 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	108,125
Redimibile 3,50 % 1934	100,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,225
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 maggio 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,435
1 Dollaro canadese	577,25
1 Franco svizzero	143,535
1 Corona danese	83,425
1 Corona norvegese	87,145
1 Corona svedese	120,375
1 Fiorino olandese	171,86
1 Franco belga	12,527
1 Franco francese	126,152
1 Lira sterlina	1490,85
1 Marco germanico	156,097
1 Scellino austriaco	24,076
1 Escudo Port.	21,76
1 Peseta Sp.	8,934

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige

Nel prospetto dei dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 29 aprile 1968, l'importo della voce « Altri crediti » della colonna « Incassi » è rettificato in « 3.582.949 » anzichè « 5.582.949 ».

(4377)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « La Popolare », con sede in Valenza Po (Alessandria).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 17 aprile 1968, il dott. Domenico Pulejo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « La Popolare », con sede in Valenza Po (Alessandria), in sostituzione del dott. Pietro Raiteri.

(3969)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento di « Agrosud - I Salone per lo sviluppo della floricoltura e della frutticoltura nel Mezzogiorno e nell'Oltremare » di Napoli.

L'ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, con nota del 18 marzo 1968, n. 2651, ha comunicato che l'« Agrosud - I Salone per lo sviluppo della floricoltura e della frutticoltura nel Mezzogiorno e nell'Oltremare » avrà luogo in Napoli, con carattere interprovinciale, dal 22 al 28 maggio p. v. anzichè dal 16 al 23 maggio p. v., come precedentemente programmato.

(3965)

Spostamento del periodo di svolgimento del « X Mercato della maglieria e della calzetteria » di Milano

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, con nota del 21 marzo 1968, n. 23318, ha comunicato che il « X Mercato della maglieria e della calzetteria » avrà luogo in Milano, con carattere nazionale, dal 6 al 10 luglio p. v. anzichè dal 26 al 30 giugno p. v., come precedentemente programmato.

(3964)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cetara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di Cetara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.207.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4249)

Autorizzazione al comune di Faleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di Faleria (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.358.416, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4250)

Autorizzazione al comune di Farnese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di Farnese (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.059.659, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4251)

Autorizzazione al comune di Furore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di Furore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.641.652, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4252)

Autorizzazione al comune di Graffignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di Graffignano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.816.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4253)

Autorizzazione al comune di Lugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di Lugo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 202.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4254)

Autorizzazione al comune di Ispani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di Ispani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.344.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4255)

Autorizzazione al comune di Montalcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di Montalcino (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.782.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4256)

Autorizzazione al comune di Pisciotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di Pisciotta (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.988.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4257)

Autorizzazione al comune di San Giovanni d'Asso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di San Giovanni d'Asso (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.361.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4258)

Autorizzazione al comune di Veronella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di Veronella (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.859.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4259)

Autorizzazione al comune di Ariano Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di Ariano Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.366.197, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4260)

Autorizzazione al comune di Belforte all'Isauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di Belforte all'Isauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.126.940, per la copertiva del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4261)

Autorizzazione al comune di Bientina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di Bientina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.430.406, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4262)

Autorizzazione al comune di Carbonara di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di Carbonara di Po (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 402.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4263)

Autorizzazione al comune di Castel Morrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di Castel Morrone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.185.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4264)

Autorizzazione al comune di Compiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di Compiano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.927.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4265)

Autorizzazione al comune di Costa de' Nobili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di Costa de' Nobili (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.913.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4266)

Autorizzazione al comune di Macerata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di Macerata Feltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.135.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4267)

Autorizzazione al comune di Monte Santa Maria Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.357.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4268)

Autorizzazione al comune di Palanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di Palanzano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.774.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4269)

Autorizzazione al comune di Rocca d'Arce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di Rocca d'Arce (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.224.401, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4270)

Autorizzazione al comune di Rocca di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di Rocca di Cave (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.225.252, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4271)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di San Giorgio di Pesaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.463.945, per la copertura del disavanzo mico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4272)

Autorizzazione al comune di Somma Vesuviana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di Somma Vesuviana (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.463.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4273)

Autorizzazione al comune di Tornolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di Tornolo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.167.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4274)

Autorizzazione al comune di Torrita Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di Torrita Tiberina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.047.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4275)

Autorizzazione al comune di Trichiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di Trichiana (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.840.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4276)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso pubblico per esami ad un posto di vice segretario di sezione in prova nella carriera di concetto del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e promozione nei ruoli del personale di segreteria del Consiglio di Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1949, n. 821;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 10 aprile 1964, n. 193;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di vice segretario di sezione in prova nella carriera di concetto del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono essere forniti della licenza di maturità classica o scientifica, salve le eccezioni di cui all'art. 32, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, riguardanti gli impiegati delle carriere esecutive che rivestano qualifiche non inferiori a quella di archivista

Debbono altresì possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trenta, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici o dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le amministrazioni dello Stato, nonchè nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. A tal fine, i concorrenti dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di non trovarsi nelle condizioni suddette.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al segretariato generale del Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare:

1) le generalità;

2) la data e luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana o della condizione di italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

6) il titolo di studio posseduto, con indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al segretariato generale del Consiglio di Stato dopo scaduto il termine stabilito nel presente articolo, anche se presentate in tempo agli uffici postali o inoltrate per tramite d'ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data del segretariato generale anzidetto.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al segretariato generale del Consiglio di Stato entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 400, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 400; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente, oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire il provvedimento adottato dalla commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno inoltre, presentare un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concesione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*) rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero la invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 400, del

sindaco del comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*) rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 400 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 22 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, dal prefetto della provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400 debitamente legalizzato.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al segretariato generale del Consiglio di Stato, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dall'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 400;

c) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 400, del casellario giudiziario;

e) certificato, su carta da bollo da L. 400, di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 400, dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato della autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6 n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) titolo di studio originale o copia autenticata dal notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica, in sostituzione del diploma;

h) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciato dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati, che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione;

i) copia su carta da bollo da L. 400, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato e di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), del precedente art. 6 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) e *i*), dell'art. 6.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *i*) del precedente art. 6 un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 9.

L'esame consiste in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) tema di cultura generale;
2) elementi di diritto civile e di procedura civile;
3) elementi di diritto amministrativo.

La prova orale verte su elementi di diritto civile, di procedura civile, di diritto amministrativo, di diritto costituzionale, di diritto finanziario e tributario e sulle principali norme concernenti il Consiglio di Stato.

E' in facoltà dei candidati chiedere di essere ammessi a sostenere anche l'esame di una o di entrambe le seguenti prove facoltative:

a) lingua francese o inglese o tedesca (breve esperimento di dettatura, versione dall'italiano e di conversazione);

b) stenografia e dattilografia (esperimento di dettatura dattilografica o di dettatura e di traduzione mediante letture di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

Il candidato ammesso al concorso che non si presenti o che manchi ad una delle prove è considerato rinunciante.

Art. 10.

La commissione esaminatrice è nominata su proposta del presidente del Consiglio di Stato ed è composta di un consigliere di Stato, presidente, di un primo referendario o di un referendario e di un direttore capo o direttore di segreteria, di un docente di materie giuridiche e di un professore di materie letterarie di un istituto di istruzione media di secondo grado, membri.

All'occorrenza, nel decreto di nomina della commissione esaminatrice saranno aggregati, limitatamente alle prove facoltative, uno o più commissari, che abbiano particolare conoscenza della materia.

E' assistita, per l'ufficio di segreteria, da un funzionario in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe.

Art. 11.

Ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle prove scritte e di 10 punti per la prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuti 35 punti in media in tutte la materie e non meno di trenta in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata con punti 35.

Il concorrente non può essere ammesso a sostenere le prove facoltative, se non ha conseguito la idoneità in quelle obbligatorie.

La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nella prova orale.

Alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte e in quella orale, nelle materie obbligatorie, la commissione dovrà aggiungere un altro punto o frazione di punto per ciascuna delle prove facoltative superate.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, salvo le preferenze previste dalle leggi vigenti.

Art. 12.

Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma nei locali e nei giorni che saranno indicati con successivi avvisi.

I candidati dovranno dimostrare la propria identità personale, presentando, prima di ciascuna prova, alla commissione un documento di riconoscimento.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà nominato in prova per un periodo di sei mesi.

E' esente dal periodo di prova il vincitore che si trovi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 14.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali e per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto saranno osservate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1968

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1968
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 275

(3654)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per titoli ed esami a otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, riservato ai laureati in giurisprudenza.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo, 16, è stata affissa la deliberazione n. 294 dell'8 aprile 1968, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per titoli ed esami a otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, riservato ai laureati in giurisprudenza, indetto con deliberazione n. 271/P del 18 aprile 1967 pubblicata nella *Gazzetta Uficiale* n. 131 del 27 marzo 1967.

(4124)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per titoli ed esami a sedici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, riservato ai laureati in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche e attuariali, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in matematica, in fisica, in ingegneria, in chimica.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo, 16, è stata affissa la deliberazione n. 295 del 9 aprile 1968, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per titoli ed esami a sedici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, riservato ai laureati in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche e attuariali, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in matematica, in fisica, in ingegneria, in chimica, indetto con deliberazione n. 271/P del 18 aprile 1967 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 27 maggio 1967.

(4125)

MINISTERO DELLA DIFESA

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in s.p.e. nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1967, registro n. 95 Difesa, foglio n. 245, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetto con decreto ministeriale 22 luglio 1967, è costituita come appresso:

Presidente:
generale brig. s.p.e. Liberatore Zopitantonio.

Membri:
colonn. f. s.p.e. Corbari Stefano;
ten. col. a. s.p.e. Romito Giorgio;
ten. col. g. s.p.e. Garofalo Raffaele;
ten. col. f. (a) s.p.e. Di Maggio Giuseppe.

Membri supplenti:
ten. col. g. (t) s.p.e. Celentano Mario;
ten. col. c. s.p.e. Huober Vittorio.

Segretario senza diritto a voto:
cons. 1ª classe Santoni dott. Alberto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri e al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1968
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 271

(4020)

Graduatoria generale del concorso per l'ammissione di quattro ufficiali al primo corso di topografia e cartografia

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1966, registro n. 27, foglio n. 113, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione di ufficiali al 1° corso di topografia e cartografia;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1967, registro n. 21, foglio n. 1, concernente, tra l'altro, la proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1967, registro n. 138, foglio n. 372,

con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per titoli ed esami per l'ammissione di quattro ufficiali al 1° corso di topografia e cartografia, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1966, citato nelle premesse:

1. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Sgroi Vincenzo punti 23,650
2. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Orlando Giuseppe . » 22,250
3. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Talamo Rosario . . » 22,160

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenuto conto della facoltà prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 17 gennaio 1967, citato nelle premesse, sono dichiarati vincitori, i seguenti candidati, nell'ordine appresso indicato:

1. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Sgroi Vincenzo . punti 23,650
2. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Orlando Giuseppe . » 22,250
3. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Talamo Rosario » 22,160

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1968
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 377

(3981)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a duecentocinquanta posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura (carriera direttiva).

Le prove scritte del concorso per esami a duecentocinquanta posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, indetto col decreto ministeriale 2 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968, avranno luogo a Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8,30, nei giorni 6, 7 e 8 giugno 1968.

(4356)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1643 in data 29 febbraio 1968, con cui le candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1964, sono state dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche messe a concorso;

Considerato che l'ostetrica Tranquillo Rosaria, assegnata alla condotta del comune di Aci Bonaccorsi, non ha fatto pervenire entro il termine assegnato la dichiarazione di accettazione;

Vista la nota del comune di Aci Bonaccorsi n. 538 del 30 marzo 1968;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Malvina Anna, nata a Catania il 21 aprile 1933, risultata idonea nel concorso pubblico in premessa specificato, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Aci Bonaccorsi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana, e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale ed a quello della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 17 aprile 1968

Il medico provinciale: SCUDERI

(4103)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso al posto di capo ufficio-medico scolastico nel comune di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 762 in data 20 aprile 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di capo ufficio-medico scolastico presso il comune di Novara;

Visto il proprio decreto n. 823 in data 3 febbraio 1968, con il quale è stato ammesso al concorso predetto l'unico candidato che ha presentato domanda entro il termine di scadenza del concorso fissato al 30 giugno 1967: Pretti dott. Gian Guido;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso costituita in conformità con l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, con deliberazione consiliare n. 628 in data 18 dicembre 1967;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso ad un posto di capo ufficio-medico scolastico presso il comune di Novara:

Pretti Gian Guido . . . . . punti 146,675 su 200

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dello ufficio del medico provinciale, della prefettura e del comune interessato.

Novara, addì 18 aprile 1968

Il medico provinciale: CATANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ad un posto di capo ufficio-medico scolastico presso il comune di Novara;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e le altre disposizioni di legge;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Pretti Gian Guido è dichiarato vincitore del concorso in narrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e del comune di Novara.

Novara, addì 18 aprile 1968

Il medico provinciale: CATANIA

(3983)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 24 maggio 1967, n. 1523.4.Sez. 3ª, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1966;

Visto l'art. 54 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti a servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1966, è costituita come appresso:

Presidente:

Pelli dott. Olivo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Prozzo dott. Ennio, medico provinciale capo presso il Ministero della sanità;

Mattioli prof. dott. Galeazzo, primario reparto chirurgico ospedale civile di Belluno;

Turchetto dott. Benito, primario medico ospedale civile di Agordo;

La Fisca dott. Mario, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Belluno;

Puntil dott. Antonio, medico condotto di Sappada.

Segretario:

Calcagno dott. Antonino, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Belluno.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Belluno.

Il presente provvedimento, inoltre, verrà affisso per otto giorni consecutivi all'albo di quest'ufficio medico provinciale ed a quello della prefettura di Belluno.

Belluno, addì 10 aprile 1968

Il medico provinciale: MAGRÌ

(3804)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1 del 2 gennaio 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1966;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni e le proposte formulate dagli enti interessati, ai sensi di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come appresso:

Presidente:

Varricchio dott. Domenico, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Della Volpe dott. Giulio, direttore di sezione ff della prefettura di Potenza;

Sterrantino dott. Giovanni, medico provinciale, titolare dell'ufficio di Matera;

Grimaldi dott. Michele, specialista in ostetricia e ginecologia;

Castellani Liberata, ostetrica condotta.

Assume le funzioni di segretario il dott. Antonio Balestrino, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ed avrà sede in Potenza

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Potenza, addì 11 aprile 1968

Il medico provinciale: CIUFFREDA

(3806)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3279 in data 30 settembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 727 del 10 febbraio 1966 per cinque posti di medico condotto vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 18 ottobre 1967;

Visto il proprio decreto n. 3280 del 30 settembre 1967, con il quale vennero dichiarati i vincitori delle condotte mediche di Carimate ed Oliveto Lario e delle condotte mediche consorziali di Albese con Cassano, Tavernerio, Lipomo - Asso, Lasnigo - Castiglione Intelvi, Casasco, Cerano, Dizzasco;

Atteso che i dottori Aldo Arcellaschi ed Edoardo Sangalli hanno rinunciato rispettivamente alle condotte mediche di Carimate ed Oliveto Lario e che i dottori G. Battista Facchetti e Luigi Zanetti hanno rinunciato rispettivamente alle condotte mediche consorziali di Asso, Lasnigo - Castiglione Intelvi, Casasco, Cerano, Dizzasco;

Interpellati i candidati in ordine di graduatoria, secondo le preferenze delle sedi di condotta indicate nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Parlangeli Francesco: Oliveto Lario;
2) Gagliardi Giorgio: Consorzio Asso, Lasnigo;
3) Roccucci Pellegrino: Carimate;
4) Sangalli Edoardo: Consorzio Castiglione Intelvi, Casasco, Cerano, Dizzasco.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì 18 aprile 1968

Il medico provinciale: LUPI

(3984)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caltanissetta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11617 in data 22 novembre 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario del comune di S. Caterina Villarmosa e di S. Cataldo;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 10 giugno 1966, n. 854;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le proposte e le designazioni degli enti interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e costituita come segue:

Presidente:

Scrofani dott Carmelo, direttore di divisione in servizio presso il Ministero della sanità;

Componenti:

Grassi dott. Giovanni, medico provinciale capo;

D'Alessandro prof. Giuseppe, direttore dell'istituto d'igiene dell'università di Palermo;

Schirosa prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di patologia medica dell'università di Palermo;

Rocca dott. Ugo, vice prefetto presso la prefettura di Caltanissetta;

Margani dott. Giuseppe, ufficiale sanitario del comune di Caltanissetta.

Le mansioni di segretario sono affidate alla d.ssa Russo Maria Luisa, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Caltanissetta.

Le prove di esame si svolgeranno in Palermo presso l'istituto d'igiene ed avranno inizio non prima di un mese dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto che verrà anche pubblicato all'albo di quest'ufficio ed a quello dei comuni interessati, nonchè nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Caltanissetta, addì 10 aprile 1968

Il medico provinciale: G. SCHILLACI

(4102)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a due posti di veterinario di 3ª classe vacanti nel comune di Roma.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 27 del 1° febbraio 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario di 3ª classe presso il comune di Roma;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni di legge;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di veterinario di 3ª classe vacanti nel comune di Roma è costituita come appresso:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Castiglione Morelli dott. Osvaldo, direttore di sezione della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno;

Cavrini prof. Carlo, veterinario provinciale capo della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità;

Barboni prof. Elio, docente universitario di ruolo in anatomia-patologia veterinaria;

Bianchi prof. Carlo, docente universitario di ruolo in clinica medica veterinaria;

De Matteis dott. Luigi direttore dei servizi veterinari del comune di Roma.

Segretario:

Messina dott. Giuseppe, direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il veterinario provinciale: SALVI

(4009)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.